



# COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

*Provincia di Cuneo*

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 53**

**Oggetto : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTT.20 E 26, CO.11, D.LGS.175/2016 E S.M.I. – SITUAZIONE AL 31/12/2020.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere	P	
PREVE Guido	Consigliere	P	
ROSSO Tamara	Consigliere	P	
VINAI Francesca	Consigliere	P	
AMBROSIO Alessio	Consigliere		G
BERGERONE Luisella	Consigliere		G
BOETTI Gabriele	Consigliere	P	
CHIECCHIO Andrea	Consigliere		G
CONTI Mauro	Consigliere	P	
MARABOTTO Livio	Consigliere	P	
MORO Silvia	Consigliere		G
VERZELLO Gabriele	Consigliere	P	
Totale		9	4

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del TUSP e fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 nel prosieguo per brevità denominato TUSP), questa pubblica amministrazione è chiamata ad ottemperare entro l'anno corrente all'obbligo di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, mediante alienazione delle medesime ovvero predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- A completamento di tale adempimento l'articolo 20, comma 4, del TUSP prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;
- Gli atti adottati nel corso del 2021 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;

DATO ATTO che, in sede di revisione periodica, deve essere effettuata un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1-2 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, ovverosia nei tre esercizi finanziari 2017-2018-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a

finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

DATO ATTO che, come ricordato dal Ministero, l'adempimento previsto dal Tusp si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art.17 del D.L. n. 90 del 2014;

PRESO ATTO che la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente riferita alla data del 31.12.2020, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.33 in data 30.12.2020, aveva disposto il mantenimento delle partecipazioni dirette, senza interventi di razionalizzazione, in:

- Mondo Acqua SpA;
- Società Monregalese Ambiente Società consortile a r.l. (S.M.A. a r.l.), costituitasi in data 21/12/2018, con operatività e inizio attività dal 01/01/2019;
- Azienda Turistica Locale Del Cuneese- Valli Alpine e Citta' d'arte - A.T.L. Scarl;
- Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese - C.F.P. Scarl;

DATO ATTO che, per un mera svista, nell'ambito della revisione periodica di cui sopra non è stato rilevato il mancato rispetto del parametro di cui all'art.20, comma 2, lettera b), del D.Lgs.175/2016 (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) da parte della Società Monregalese Ambiente Società consortile a r.l. (S.M.A. a r.l.) e, pertanto, non si è provveduto ad adottare nei confronti di detta Società alcuna misura di razionalizzazione;

DATO ATTO per altro, che la mancata adozione di misure di razionalizzazione, dovuta, si ribadisce, a mera svista:

- non ha comportato alcun danno erariale, in quanto la Società in questione avrebbe potuto ottemperare al disposto normativo citato mediante nuova assunzione di n.1 dipendente e non necessariamente attraverso una riduzione del numero degli amministratori;
- non avrebbe probabilmente sortito alcun effetto, considerato che dai rilievi sollevati dalle poche pubbliche amministrazioni che hanno rilevato le condizioni per l'adozione della misura di razionalizzazione, non è scaturito il rispetto del presupposto per l'anno 2020;

EFFETTUATA l'analisi/piano di razionalizzazione dell'assetto complessivo delle Società per l'anno 2021 (dati riferiti al 31.12.2020), secondo quanto riportato nel prospetto che si allega sub lettera A alla presente, a costituirne parte integrante e sostanziale e rilevate, per le partecipazioni dirette, le seguenti criticità:

***Società S.M.A. Scarl***

- Dall'esposizione dei dati di bilancio 2020, la S.M.A. è risultata avere un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (4), tenuto conto che risulta dubbio che la presenza di n.1 collaboratore, esposto nella scheda di Rilevazione della Società, possa considerarsi a tutti gli effetti nel computo nel numero medio dei dipendenti, soprattutto in considerazione del fatto che il collaboratore in questione non risulta prestare il tempo pieno della propria attività lavorativa presso la S.M.A.; da cui l'obbligo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, co. 2, TUSP:
- **si rileva, pertanto, la necessità di ridurre il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale dei dipendenti, al fine di garantire il rispetto dell'art.20, co.2, lett.b), del TUSP, salvo il caso in cui, per gli anni successivi al 2020 siano state deliberate procedure di**

**nuove assunzioni di personale, da cui si concretizzerebbe un diverso rapporto personale/amministratori, rispettoso della norma, evidenziandosi, comunque, come la soluzione privilegiata debba essere quella della riduzione del numero di amministratori, in un'ottica di auspicabile contenimento dei costi;**

- Dalla consultazione dello Statuto e in esito alla raccolta dei dati propedeutici alla compilazione delle schede di Rilevazione periodica di cui al presente adempimento, risulta che la società in house S.M.A., non abbia previsto la disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato, stabilita dall'art.16, comma 3, del TUSP, secondo cui oltre l'80% del fatturato deve provenire dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci;
- Dall'esame dei dati del Rendiconto 2020, emerge inoltre come la Società NON abbia rispettato il limite dell'80% di fatturato da servizi e prestazioni ai soci; come si evince, infatti, dalla tabella denominata "Ricavi da conferimento rifiuti extra bacino A.C.E.M.", risulta un totale di € 2.196.866,88, che supera la quota del 20% ammessa, pari a € 1.595.484,00 su di un totale valore della produzione di € 7.977.420;

Si evidenzia, a tal proposito, che:

- 1) ai sensi del comma 3-bis dell'art.16 del TUSP, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- 2) ai sensi del comma 4 dell'art.16 del TUSP il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'art.15 del TUSP; Si ritiene pertanto necessario informare della potenziale grave irregolarità l'organo di revisione contabile della società ex art. 2408 c.c. per le verifiche del caso.

**Alla luce di quanto sopra evidenziato, si riscontra la necessità di adozione nei confronti della S.M.A. di idoneo piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art.20, comma 2, TUSP, con cui richiedere alla società l'adozione dei provvedimenti di adeguamento alle citate disposizioni del TUSP;**

**VISTO il prospetto relativo alle Società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente, che si allega alla presente sub lettera A, a costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di dover far proprie ed approvare, in attuazione dell'art.20 del TU, le analisi in esso contenute;**

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) numero 3) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

## **D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. **DI APPROVARE l'Analisi e Piano di razionalizzazione 2021** (dati riferiti al 31.12.2020) delle società partecipate dall'Ente, secondo le risultanze del prospetto che si allega sub lettera A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui risultato si evidenzia ed integra come di seguito:

A) **Mantenimento della partecipazione diretta SENZA INTERVENTI in:**

- **Mondo Acqua SpA;**

pur non avendo alla data ancora provveduto ad approvare il bilancio 2020, per cui il Comune si farà carico di sollecitarne l'adempimento, la Società non presenta alcuna delle cause di razionalizzazione previste dall'art.20, comma 2 del D.Lgs.175/2016;

- **Azienda Turistica Locale Del Cuneese- Valli Alpine e Città d'arte - A.T.L. Scarl;**

- **Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese - C.F.P. Scarl;**

**B) Mantenimento della partecipazione diretta CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE in:**

**- Società Monregalese per l'Ambiente – S.M.A. soc.cons. a r.l.;**

nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri come meglio esplicitato in narrativa, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n.4;

**richiedendo alla società S.M.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria:**

- **di ridurre il numero degli amministratori, al fine di rientrare nel presupposto prescritto dall'art.20, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 19/08/2016, n.175 (numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti), salvo il caso in cui, per gli anni successivi al 2020 siano state deliberate procedure di nuove assunzioni di personale, da cui si concretizzerebbe un diverso rapporto personale/amministratori, rispettoso della norma, evidenziandosi, comunque, come la soluzione privilegiata debba essere quella della riduzione del numero di amministratori, in un'ottica di auspicabile contenimento dei costi;**
- **di adeguare lo Statuto in merito alla previsione di limiti sul fatturato di cui all'art. 16, comma 3, del TUSP e di attenersi, nello svolgimento della propria attività, al rispetto del limite minimo dell'80% di fatturato proveniente dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci, o, in caso di percentuali inferiori, di dettagliare puntualmente le economie di scala e gli altri recuperi di efficienza, scaturiti da una produzione ulteriore rispetto al prescritto limite di fatturato di cui all'art.16, comma 3, del TUSP;**

3. **DI TRASMETTERE** copia della presente a tutte le Società partecipate dal Comune, oggetto della presente rilevazione;

E CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA

**D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

**IL CONS. ANZIANO**

F.to dr. PIANETTA Michele Maria

**IL PRESIDENTE**

F.to geom. TURCO Michelangelo

**IL Segretario COMUNALE**

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

---

***REFERTO DI PUBBLICAZIONE***

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **30/12/2021** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **30/12/2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

---

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:

- dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, **30/12/2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, **30/12/2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dr. Fabrizio SALVATICO